

GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

25 NOVEMBRE 2005, N. 425

PRESIDENTE: MARINI

REDATTORE E RELATORE: BILE

Divieto di accesso da parte dell'adottato alle informazioni sull'identità della madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata • Pretesa lesione dell'identità personale dell'adottato • Questione di legittimità costituzionale • Infondatezza in riferimento agli artt. 2, 32, 3, comma 1, della Costituzione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giu-

gno 2003, n. 196, in quanto non contrastante con l'art. 2 della Costituzione, costituendo invece la norma espressione della ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti interessati.

Non è altresì fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sia in riferimento all'art. 32 della Costituzione, sotto il profilo dell'asserito pregiudizio del diritto dell'adottato alla sua identità personale; sia in riferimento all'art. 3, comma 1, sotto il profilo della diversità di disciplina fra l'ipotesi dell'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e quella dell'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore), sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), promosso con ordinanza del 21 luglio 2004 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da G. E., iscritta al n. 1039 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Bile.

RITENUTO IN FATTO. — 1. Con ordinanza del 21 luglio 2004, il Tribunale per i minorenni di Firenze, nel corso di un procedimento civile introdotto da G.E. ai sensi dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo già sostituito — al momento dell'instaurazione del procedimento — dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore », nonché al titolo VIII del Libro primo del codice civile) e, quindi, ulteriormente sostituito nel corso del procedimento — a decorrere dal 1° gennaio 2004 — dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di pro-

tezione dei dati personali), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del comma 7 del citato art. 28 nel testo da ultimo vigente « nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato (recte: nominata) da parte della madre biologica ».

In tal modo il rimettente ha espressamente riproposto una questione che aveva già sollevato con l'ordinanza del 21 febbraio 2002, relativamente al testo del comma 7, vigente *ratione temporis* al momento della sua pronuncia, e riguardo alla quale questa Corte, con l'ordinanza n. 184 del 2004, dispose la restituzione degli atti, in ragione della sopravvenienza del citato art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.

2. Riproponendo il testo della precedente ordinanza, il rimettente riferisce che il ricorrente ha esposto di essere stato adottato all'età di pochi mesi dai coniugi S.E. e M.T.L. e che la recente paternità di una bambina avrebbe riaccessso in lui un grande desiderio di conoscere le proprie origini, desiderio del quale non voleva, peraltro, venissero a conoscenza i suoi genitori adottivi, ai quali non intendeva cagionare dolore, provando per essi un grande affetto. Nel corso della successiva audizione il ricorrente ha riferito di essere a conoscenza che la sua madre biologica aveva dichiarato, al momento del parto, di non voler essere nominata e, deducendo di chiedersi se, a distanza di trentadue anni, non abbia cambiato idea, ha domandato che la stessa fosse interpellata in proposito.

Ciò premesso, il rimettente:

a) rileva [riportandone il testo vigente al momento della pronuncia dell'ordinanza] che l'art. 28, comma 5, della legge n. 184 del 1983 consente all'adottato che abbia compiuto 25 anni di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine e l'identità dei genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, ma che, tuttavia, il successivo comma 7, dispone che « l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo », mentre il comma 8 dispone che « fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori sono deceduti o divenuti irreperibili »;

b) enuncia, quindi, le ragioni della non manifesta infondatezza della questione, iniziando con il rilevare che studi psicologici e sociologici hanno evidenziato che « nelle persone adottate, insorge il bisogno di conoscere non solo la storia precedente all'adozione, ma anche l'identità dei propri genitori, al fine di ricostruire la propria storia personale e di giungere ad una più completa conoscenza di sé »;

c) osserva che la conoscenza delle radici costituirebbe « presupposto indefettibile per l'identità personale dell'adottato », giacché la sua mancanza porterebbe spesso a costruire un'immagine idealizzata dei genitori biologici, cosa che sarebbe d'ostacolo al raggiungimento di quella identità e rileva che l'interesse dell'individuo a preservare la propria identità personale è una posizione di diritto soggettivo, espressiva della rappresenta-

zione che l'individuo ha di se stesso come singolo e all'interno della comunità in cui vive e, quindi, della valutazione complessiva della persona;

d) assume ancora che il diritto all'identità personale ed alla ricerca delle proprie radici è tutelato da disposizioni del diritto internazionale pattizio ed in particolare dagli articoli 7 e 8 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dall'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri);

e) sostiene infine che, quale aspetto del più ampio diritto all'identità personale anche il diritto a conoscere le proprie vere origini, in quanto contribuisce in maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano, trova tutela nei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione.

2.1. Inquadrata in tale contesto normativo, la negazione a priori dell'autorizzazione all'accesso alle notizie sulla propria famiglia biologica per il solo fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato costituirebbe — ad avviso del rimettente — una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato, mentre l'esigenza di tutelare in modo assoluto il diritto alla riservatezza della madre biologica dovrebbe rispondere soprattutto all'interesse pubblico di disincentivare il ricorso a metodi di interruzione della gravidanza o, nei casi peggiori, di evitare l'infanticidio ed era funzionale — tuttavia nel quadro culturale e sociale di qualche decennio fa, in cui un figlio illegittimo era considerato un'onta — a tutelare la madre da un passato da dimenticare perché disonorevole o doloroso.

Questi interessi non sarebbero posti, però, in pericolo dal « semplice prevedere la possibilità di confermare, su istanza del figlio, la decisione presa molti anni prima in ordine alla scelta di rimanere nell'anonimato », posto che la madre potrebbe sempre ribadirla e dunque decidere di restare anonima.

Si dovrebbe, dunque, concludere — secondo il rimettente — che la preclusione stabilita dalla norma impugnata non appaia giustificata dall'esigenza di tutelare un interesse prevalente. Lo confermerebbe il fatto che nella nostra società un figlio nato fuori dal matrimonio non è più concepito come un disonore, come dimostrerebbe la crescita continua delle famiglie di fatto, delle madri non coniugate e non conviventi, del ricorso ai metodi di inseminazione artificiale, ecc.

D'altro canto, il superamento di quella preclusione, dal punto di vista della tutela della famiglia adottiva, non potrebbe comportare alcun pericolo in più rispetto a quelli cui non sia già tuttora esposta a seguito della possibilità concessa all'adottato dai nuovi commi 5 e 6.

In definitiva, ad avviso del rimettente, nel riformare l'art. 28 della legge n. 184 del 1983 in ordine all'accesso alle informazioni circa le proprie origini da parte dell'adottato, il legislatore avrebbe recepito i suggerimenti pervenuti dalle scienze giuridiche, psicologiche e sociali e concernenti l'importanza del diritto dell'adottato alla conoscenza dei propri dati biologici quale esplicazione del diritto alla costruzione della propria identità

personale, ma, del tutto irragionevolmente, proprio con la previsione del comma 7, avrebbe determinato il rischio di precludere nella maggior parte dei casi ciò che voleva consentire.

In riferimento alla censura di violazione dell'art. 32 della Costituzione, il rimettente sostiene che la norma impugnata sarebbe lesiva del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica, dovendosi considerare che anteriormente ad essa la giurisprudenza minorile aveva ritenuto che, con la prudente mediazione ed il supporto operativo discreto ed oculato del servizio sociale, potesse « consentirsi all'adottato maggiorenne di riallacciare i rapporti con la propria famiglia di sangue, pur nutrendo il maggior affetto ed un profondo attaccamento per la famiglia adottiva, qualora il soddisfacimento di un desiderio siffatto, nutrito da assai lungo tempo ed esternato pacatamente ma insistentemente ai familiari adottivi, abbia ad eliminare il costante, grave travaglio psicologico ed esistenziale, fonte di inquietudini tormentose e di assai pericolose ansie, che affligge l'adottato, contribuendo così in maniera determinante al suo benessere psico-fisico; e ciò tanto più quando i congiunti di sangue e di affetto hanno manifestato al giudice un incondizionato consenso a che un sì rilevante desiderio dell'adottato venga esaudito ».

Circa il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sostiene il rimettente che la rigida preclusione di cui all'art. 28, comma 7, viola anche il principio di eguaglianza per disparità di trattamento, in quanto sottopone ad una diversa disciplina due soggetti che si trovano nella medesima condizione, quella di adottato, cioè l'adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché — riguardo al quale è richiesta solo l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, che, peraltro, cessa d'essere necessaria nel caso di morte o irreperibilità dei genitori adottivi — e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza tenere in alcuna considerazione l'eventualità che possa aver cambiato idea.

Viceversa, l'art. 28, comma 7, avrebbe ritenuto prevalente su tutti gli interessi in conflitto quello del genitore biologico all'anonimato, in base alla dichiarazione fatta al momento della nascita dell'adottato, così attribuendo una valenza assoluta ed incontrovertibile alla scelta operata allora, senza farsi carico di verificare se essa conservi la sua validità nel tempo.

Ma in tal modo la norma avrebbe sacrificato sempre e comunque l'interesse dell'adottato e ciò anche a fronte di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.

2.2. Dopo avere riportato il testo dell'ordinanza del 21 febbraio 2002, innanzi riassunto, il rimettente, in relazione alla restituzione degli atti per *jus superveniens* disposta dall'ordinanza n. 184 del 2004 della Corte, richiama il testo dell'art. 28, comma 7, novellato dalla legge n. 149 del 2001 e quello novellato dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e, quindi, quello dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), richiamato dal nuovo testo dell'art. 28, comma 7, e disciplinante la dichiarazione di nascita, con espresso riferimento alla volontà della madre di non essere nominata. Osserva, quindi, che nel caso di specie risulterebbe che l'ostetrica incaricata dell'assistenza al parto da cui nacque l'istante G.E., nella dichiarazione

raccolta dall'Ufficiale di stato civile, menzionò unicamente la presenza di una donna che non consente di essere nominata, che il 26 dicembre 1970 aveva partorito un bambino di sesso « mascolino » e che, come previsto dalla legge, lo stesso Ufficiale di stato civile ebbe ad imporre al bambino il nome.

Poiché la dichiarazione della madre di non consentire di essere nominata, a suo tempo raccolta dall'ostetrica, impedisce tuttora l'accesso alle informazioni sulle origini anche in base al nuovo testo del comma 7 dell'art. 28, la questione, per come a suo tempo motivata in punto di non manifesta infondatezza, sarebbe rilevante anche in relazione a tale testo.

3. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale — dopo avere richiamato lo svolgimento della vicenda conclusasi con la restituzione degli atti da parte dell'ordinanza n. 184 del 2004 — ha sostenuto l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. Il Tribunale per i minorenni di Firenze propone — in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), « nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica ».

La questione era già stata sollevata dal medesimo Tribunale sulla stessa norma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 196 del 2003, e la Corte, con ordinanza n. 184 del 2004, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame alla luce della norma sopravvenuta; con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale ha poi riproposto la questione sul nuovo testo dell'art. 28.

2. La norma impugnata rappresenta il punto di arrivo dell'evoluzione legislativa sul tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione legittimante e la sua famiglia di origine.

L'opzione di fondo della disciplina originaria era la loro totale cessazione, salvi i soli impedimenti matrimoniali, come effetto dell'attribuzione all'adottato dello stato di figlio legittimo dei genitori adottivi (art. 314/26 del codice civile, introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, e poi sostituito dall'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

La legislazione successiva è intervenuta a tutelare l'interesse dell'adottato a conoscere le proprie origini, tenendo peraltro conto della relazione conflittuale tra tale interesse e quello dei genitori naturali e adottivi. Così la legge 28 marzo 2001, n. 149, ampiamente modificando la disciplina della ricordata legge del 1983, ha, con l'art. 24, introdotto un nuovo testo dell'art. 28 di tale legge: esso al comma 1 impone ai genitori adottivi di informare il minore adottato della sua condizione, nei modi e termini ritenuti più opportuni, e nei commi 5 e 6 assoggetta l'accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini ad una serie di cautele variamente commisurate alla sua età e alle ragioni della ricerca.

Come norma di chiusura di tale sistema il comma 7 del nuovo art. 28 vietava comunque l'accesso alle informazioni « se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo ».

In seguito l'art. 177, comma 2, del d. lgs. n. 196 del 2003, ha nuovamente modificato il comma 7 dell'art. 28, restringendo il divieto di accesso dell'adottato alle informazioni sulle origini al solo caso di manifestazione, da parte della madre naturale, della volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Ed è questa la norma oggi impugnata, riguardo alla quale il rimettente ha motivato non implausibilmente la rilevanza ed ha espresso la valutazione di non manifesta infondatezza.

3. La questione non è fondata.

4. La violazione dell'art. 2 della Costituzione è prospettata dal rimettente sotto il profilo che la norma impugnata farebbe prevalere in ogni caso l'interesse della madre naturale all'anonimato sul diritto inviolabile del figlio all'identità personale. Censurando particolarmente tale assolutezza, il rimettente chiede alla Corte una sentenza additiva che dichiari la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ove la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata, non condiziona il divieto per l'adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del giudice, dell'attuale persistenza di quella volontà.

A prescindere da ogni altra considerazione sulla portata di una tale pronuncia, la tesi del rimettente è infondata.

La norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che — in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale — abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende — da un lato — assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e — dall'altro — distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi.

L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire — per proteggere tanto lei quanto il nascituro — sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà.

Pertanto la norma impugnata, in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l'art. 2 della Costituzione.

5. La violazione dell'art. 32 della Costituzione, sotto il profilo del pregiudizio del diritto dell'adottato alla salute e all'integrità psico-fisica, è

prospettata come conseguenza della lesione del suo diritto all'identità personale, garantito dall'art. 2 della Costituzione. La censura è quindi infondata per le ragioni sopra esposte.

6. La violazione dell'art. 3 della Costituzione è dedotta sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione. Il rimettente ritiene irragionevole la scelta legislativa di vietare al primo l'accesso alle informazioni sulle proprie origini e consentirla invece al secondo, mentre l'equilibrio dell'adottato e quello dei genitori adottivi può essere esposto nell'ultimo caso ad insidie maggiori che non nel primo, nel quale il genitore biologico a distanza di anni potrebbe avere elaborato la condotta passata.

La censura è infondata, perché la diversità di disciplina fra le due ipotesi non è ingiustificata. Solo la prima, infatti, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato.

P.Q.M. — La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo modificato dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

**ANONIMATO DELLA MADRE
VERSUS « IDENTITÀ »
DEL FIGLIO DAVANTI
ALLA CORTE
COSTITUZIONALE**

**1. LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA
CORTE COSTITUZIONALE.**

Nella sentenza n. 425 del 2005, che qui si commenta, la Corte costituzionale ha considerato la scelta del legislatore di garantire l'anonimato alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, « espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili ».

All'origine della pronuncia v'è stata l'ordinanza del 21 luglio 2004 del Tribunale per i minorenni di Firenze¹ che, preso atto durante un procedimento civile del « grande desiderio » di tal G.E. di conoscere le proprie

¹ Pubblicata in *G.U.* 19 gennaio 2005, n. 3, *1a Serie spec.*, 78 ss.

origini, ma constatato che la dichiarazione della madre, a suo tempo raccolta dall'ostetrica, di non consentire di essere nominata, precludeva l'accesso a questo tipo di informazioni, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 28 della legge n. 184 del 1983 (come modificato dalla legge n. 149 del 2001 prima e successivamente dall'art. 177 del D.Lgs. n. 196 del 2003), recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Tale norma prevede infatti che l'accesso alle informazioni non sia consentito « nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 », in violazione, secondo il giudice remittente, degli artt. 2, 3 e 32 Cost., « nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso delle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica »². Ancora, secondo lo stesso giudice, la conoscenza delle proprie origini rappresenterebbe « un elemento cruciale per la costruzione culturale, nazionale e sociale della persona », tanto che negare *a priori* l'autorizzazione all'accesso alle notizie sulla propria famiglia biologica, per il solo fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato, costituirebbe « una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato »; restando peraltro tutta da dimostrare la persistenza della volontà della madre biologica, a distanza di tempo, di restare anonima, essendo possibile che nel frattempo la stessa abbia cambiato idea e risultando dunque opportuno che possa essere interpellata in proposito.

2. SULLA RILEVANZA « EVENTUALE » DELLA QUESTIONE.

Nella sostanza, quindi, la contestazione non ha riguardato in radice il meccanismo dell'anonimato, ma la sua portata assoluta sotto il profilo temporale in quanto preclusiva di qualsiasi accertamento successivo, da parte dell'autorità giudiziaria, della persistenza della volontà (negativa) della madre (specularmente, tra l'altro, all'istanza avanzata dalla « parte in causa » che aveva domandato, « in definitiva », al giudice, che la madre fosse interpellata « al fine di verificare se essa confermava la propria intenzione di non essere nominata »).

Così formulata la questione risulta rilevante nella misura in cui, legittimandosi l'autorità giudiziaria ad accedere all'identità personale della madre biologica dell'adottato che voglia conoscerne l'identità, consenta di accertarne l'attuale attitudine: operazione altrimenti indirettamente inibita al giudice dalla normativa *de qua*.

In questo senso, si potrebbe persino discorrere di una « rilevanza meramente procedurale » della questione, in quanto anche nell'ipotesi di accoglimento, sarebbe rimasto del tutto incerto il soddisfacimento della pre-

² Sulla più ampia problematica, cfr. G. LISELLA, *Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini bio-*

logiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184, in *Rass. dir. civ.*, 2004, 413-446.

tesa sostanziale, condizionato all'ottenimento del consenso della madre biologica a rivelare la propria identità.

3. IL QUADRO NORMATIVO ORIGINARIO IN MATERIA DI ANONIMATO PARENTALE.

Per rimarcare il particolare impegno del Tribunale dei minori di Firenze in questa materia, può ricordarsi come non sia stata questa la prima volta in cui esso si sia rivolto alla Corte con un'analoga richiesta. Ciò era avvenuto, infatti, con l'ordinanza del 21 febbraio 2003³, rispetto alla quale, tuttavia, la Corte aveva disposto la restituzione degli atti⁴ a causa dello *jus superveniens* costituito dal citato art. 177, co. 2, del D.Lgs. n. 196/2003.

Ritenendo perdurante la sua rilevanza, con la predetta ordinanza del 21 luglio 2004, il Tribunale dei minori di Firenze ha riproposto la questione, pur tenuto conto dei cambiamenti imposti dalla nuova normativa, che hanno portato a restringere l'ambito dei soggetti coinvolti, sostituendo le parole « genitore biologico » con « madre biologica ».

Invero, non solo con riguardo all'ambito soggettivo, ma più in generale, l'art. 177 del D.Lgs. n. 196/2003 rappresenta, come del resto non manca di osservare la Corte, il « punto di arrivo dell'evoluzione legislativa sul tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione legittimante e la sua famiglia di origine ». Evoluzione legislativa che ha conosciuto un vero e proprio ribaltamento di prospettiva, per così dire « in corso d'opera », per cui la regola del « segreto⁵ » ha finito per diventare l'eccezione rispetto al riconoscimento generalizzato (anche rispetto agli altri tipi di adozioni)⁶ del diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche⁷.

A ben vedere tuttavia l'intera vicenda appare più complessa, dato che, in base alla normativa originaria, l'adozione non interrompeva i rapporti giuridici con la famiglia naturale, né vigeva un divieto espresso di conoscenza, da parte dell'adottato, delle proprie origini⁸. L'impedimento alla conoscenza dell'identità dei genitori biologici, laddove costoro non vi avessero espressamente consentito, costituiva però l'effetto della disciplina sull'ordinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238), che prevedeva che la dichiarazione della nascita potesse essere fatta anche da un procuratore della madre (art. 70), mentre se tale nascita fosse prove-

³ Pubblicata in G.U. 5 novembre 2003, n. 44, 1^a Serie spec., 109 ss.

⁴ Cfr. l'ordinanza della Corte Costituzionale 22 giugno 2004, n. 184, in *Giur. cost.*, 2004, 1868.

⁵ Una prospettiva che aveva per vero caratterizzato le prime legislazioni in materia come quella statunitense, che ha introdotto la regola del segreto nel primo Novecento, mentre i Paesi europei hanno registrato, in successione, un processo analogo, a partire dagli anni '20, dopo la grande guerra, allorché l'adozione fu presentata come un'opportunità per dare una famiglia agli orfani di guerra (oltre che una discendenza alle coppie sterili).

⁶ Sul tema cfr. A. FIGONE, *Sulla conoscenza delle proprie origini da parte dell'adottato*, in *Fam. e dir.*, 2003, 69-75.

⁷ Sulle possibili implicazioni di un tale riconoscimento al di fuori dell'ambito strettamente riguardato dall'adozione (ad es. bambini nati da inseminazione eterologa e persino figli giuridicamente legittimi ma generati al di fuori del rapporto coniugale), cfr. M.R. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *Giur. it.*, 2001, 1769.

⁸ V. in proposito il caso affrontato dal Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3402, in *Fam. e dir.*, 2004, 74-75.

nuta da un'unione illegittima, le indicazioni relative ai genitori potessero essere fatte soltanto da questi personalmente o per atto pubblico (art. 73)⁹.

Ad improntare espressamente la disciplina alla totale cessazione dei rapporti giuridici tra l'adottato e la famiglia d'origine, cui era funzionale la predisposizione del segreto circa le origini biologiche dell'adottato, fu però la legge 5 giugno 1967, n. 431¹⁰, che introdusse per la prima volta nel nostro ordinamento l'istituto dell'adozione «speciale dei minori» (corrispondente all'attuale adozione legittimante dei minori in stato di abbandono). All'epoca, infatti, si ritenne che ciò potesse meglio tutelare tutti i soggetti coinvolti nella «vicenda adottiva»¹¹: così la madre, che veniva messa al riparo da un passato doloroso, reputato disonorevole o comunque da dimenticare; ma anche «i figli», disincentivando, da un lato, le interruzioni di gravidanza e, nei casi estremi, gli infanticidi, e scongiurando, dall'altro lato, i possibili traumi derivanti dall'apprendere, ad un certo momento, di essere stati adottati; e non ultimi i genitori adottivi, garantendo loro il mantenimento di un rapporto esclusivo coi figli adottati, mettendoli al riparo dalle «insidie», soprattutto affettive, dei genitori naturali¹².

Questo tipo di approccio fu successivamente confermato e per certi versi rinforzato¹³ dalla legge impugnata nel giudizio *de quo*, che, nel negare recisamente il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, dispose, tra l'altro, che qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato dovesse essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e l'omissione (penalmente sanzionata dall'art. 73) di qualunque elemento idoneo a rivelare il rapporto di adozione (salvo pochi casi espressamente contemplati dalla legge)¹⁴.

⁹ All'ipotesi di abbandono alla pubblica assistenza di un figlio illegittimo si applicava inoltre il R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, che prevedeva a carico dell'istituto di ricovero l'onere di compiere indagini sulle origini dell'infante, ed il preciso divieto di divulgarle (art. 9).

¹⁰ Successiva si noti — di poco tempo alla Convenzione Europea sull'adozione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata però solo con la legge 22 maggio 1974, n. 357.

¹¹ Sulla *ratio* del segreto sulle origini dell'adottato, cfr. C. RESTIVO, *L'art. 28 L. ad. tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale*, in *Famiglia*, 2002, 691-741; cfr. altresì I. NICOTRA, *Anonimato del donatore e diritto alla identità personale del figlio nella procreazione medicalmente assistita*, in *Quad. cost.*, 2002, 795-797.

¹² Sui diversi tipi di approcci e gli «interessi» ad essi sottesi, cfr. M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Milano 2004, pp. 13 ss., e da ultimo V. SCIARRINO, *Il diritto di conoscere le origini biologiche e la tutela dell'anonimato della madre naturale*, in *Vita notarile*, 2005, 174-175.

¹³ Ricordiamo come, a tenore della circolare del 2 gennaio 1986, n. 335692 del Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio per la giustizia minorile —, d'interpretazione dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (reperibile in *Dir. fam. pers.*, 1987, 904), l'interruzione dei rapporti tra il minore adottato e la famiglia di origine fosse volta ad evitare da un lato che l'armonico sviluppo della personalità del minore potesse essere turbato da una duplicazione delle figure parentali e tutelare, dall'altro, i genitori adottivi che sarebbero potuti essere disturbati nell'espletamento della loro funzione genitoriale dall'interferenza da parte dei genitori biologici.

¹⁴ Seconda parte della dottrina (Cfr. P. CENCI, *Sul diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori naturali*, in *Dir. fam. pers.*, 1996, II, 1554), tanto bastò perché parte della giurisprudenza ritenesse sussistere l'obbligo del segreto in merito alle vicende dell'adozione anche nei confronti dell'adottato (cfr. Trib. min. Torino, 4 febbraio 1986 in *Dir. fam. pers.*, 1986, 192); mentre altra giurisprudenza ritenne preferibile valutare caso

4. IL SUCCESSIVO MUTAMENTO DI PROSPETTIVA.

Questa situazione comincia a modificarsi con la riforma del diritto di famiglia del 1975¹⁵ e soprattutto nel corso degli anni Ottanta, allorquando sul piano socio-culturale viene emergendo un diverso modo di intendere la gravidanza ed il ruolo della volontà e della responsabilità individuale in ordine alla genitorialità, cui fanno da sponda anche talune prese di posizione della Corte costituzionale¹⁶. Nel contempo nuove acquisizioni dal punto di vista scientifico contribuiscono a mettere in dubbio la presunzione indiscriminata della traumaticità della presa di coscienza, da parte dell'adottato, della propria condizione personale e familiare; prendendo, all'opposto, progressivamente piede l'idea dell'effetto benefico, a determinate condizioni, di questo tipo di conoscenza in vista di una più completa e consapevole determinazione della personalità individuale¹⁷. Infine, neppure trascurabile può essere considerata la maggior facilità di diffusione di informazioni, tali da rendere sempre più difficile il mantenimento del « segreto » sulle condizioni personali individuali¹⁸.

Per altro verso, occorre considerare la spinta che ai processi di cambiamento in atto hanno dato le accresciute occasioni di confronto con altri « modelli genitoriali ». Per limitarci qui al livello internazionale¹⁹, basti

per caso il preminente interesse del minore adottato (cfr. App. Torino, 28 febbraio 1990, *ivi*, 1991, 548 ss.). Per converso, può essere interessante ricordare l'ordinanza del Pret. Bari, 30 dicembre 1986 (in *Giur. it.*, 1988, I, 2, 106, con nota di C. SCOGNAMIGLIO, *Sul diritto dell'adottato ad ignorare l'identità dei propri genitori naturali*) che ha riconosciuto il diritto dell'adottato, in base alla legge n. 431 del 1967 e, *a fortiori*, in base alla legge n. 184 del 1983, d'ignorare l'identità dei propri genitori naturali (nella specie, ordinando con provvedimento d'urgenza la cessazione dei comportamenti della madre naturale, volti a ristabilire i contatti con il figlio abbandonato alla nascita).

¹⁵ Cfr. *amplius infra* al § 9.

¹⁶ Cfr. la sent. 18 aprile 1997, n. 99 (in *Giur. cost.*, 1997, 977 ss.) in cui si chiarisce come il principio della responsabilità genitoriale postuli che sia data « tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio », richiamandosi altresì la sent. 19 luglio 1996, n. 258 (in *Giur. cost.*, 1996, 2315 ss.), « a prescindere dalla qualificazione dello status ». Successivamente cfr. ancora la sent. 13 maggio 1998, n. 166 (in *Giur. cost.*, 1998, 1419 ss., con osservazioni di R. BIN, *Tra matrimonio e convivenza di fatto: un difficile esercizio di equilibrio*, *ibidem*, 2518 ss.).

¹⁷ Cfr. più in generale sul tema A. DELL'ANTONIO, *Le problematiche psicologiche nell'adozione nazionale e internazionale*, Milano, 1986; G. GALUPPI, *Problema-*

tiche attuali in tema di adozione e di affidamento: considerazioni psicologiche, in *Dir. fam.*, 1988, 528; e, poi, nel corso degli anni Novanta, B. PANNAIN, *Il preminente interesse del minore: principio fondamentale della normativa sull'adozione ed esigenza bio-psicologica primaria*, in *Dir. fam.*, 1991, 223; P. RONFANI, *Conoscenza delle origini e altri problemi dell'adozione nelle prospettive sociologica e antropologica*, in *Minori Giustizia*, 1997, 40; L. CAPELLINI, *Le relazioni nell'adozione in un modello sociologico*, *ivi*, 1999, 24 e S. DI NUOVO e C. SCAFFIDI ABBATE, *Adozione: aspetti giuridici e problemi psicologici*, *ibidem*, 72.

¹⁸ Così, ad esempio, sono ormai numerosi i siti internet in cui genitori biologici e figli si cercano reciprocamente.

¹⁹ Per gli ordinamenti extraeuropei, esemplari sembrano gli Stati Uniti, dopo la prima fase cui dianzi si accennava (cfr. *supra*, nota 5), s'è assistito al progressivo riconoscimento legale di situazioni di plurigenitorialità ed è ormai da almeno due decenni che l'adozione è in effetti passata da un modello « chiuso », fondato sulle idee guida di rottura totale del legame di filiazione, anonimato delle parti implicate e segreto assoluto delle pratiche di adozione così come degli atti di stato civile originali, ad un modello « aperto » (cd. *open adoption*), favorevole alla reciproca conoscenza tra genitori di sangue e genitori adottivi nelle forme più varie, che vanno dalla semplice informazione sulla loro rispettiva

citare in proposito l'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata nel nostro Paese con legge 27 maggio 1991, n. 176), che riconosce il diritto del fanciullo a conoscere « nella misura del possibile » i genitori; e, ancora, l'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 (ratificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476²⁰), che dispone che il diritto di accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni sulle sue origini, « in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia » debba essere assicurato « nella misura consentita dalla legge dello Stato »; nonché, da ultimo, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa intesa ad « assicurare il diritto dei bambini adottati a sapere delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della maggior età ed eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria » (punto 5 della Racc. n. 1443/00).

Forte del riconoscimento ottenuto in ambito internazionale, il diritto « alla conoscenza delle proprie origini » ha finito per affermarsi, come ha avuto modo di osservare la Corte Europea dei diritti dell'Uomo nell'*Affaire Odièvre c. France*, tranne alcune eccezioni, nell'intera area europea²¹.

identità alla frequentazione regolare (con il diritto di visita riconosciuto), anche attraverso una vera e propria contrattazione tra le parti, *rectius*: tra genitori (le differenze tra il « modello » dell'*open adoption* » e l'approccio seguito dalla legge n. 149 del 2001 sono messe in luce da M. PETRONE, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, cit., 95 ss.). Peraltro, negli Stati Uniti la legislazione è molto diversa da uno Stato all'altro: alcuni Stati, tra cui la California e la Virginia, esigono che tutte le parti scambino alcune informazioni relative all'identità, mentre nella maggior parte degli altri Stati le modalità della reciproca conoscenza vengono lasciate alla discrezionalità delle parti.

²⁰ In merito al dibattito parlamentare sul punto in occasione della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja, cfr. A. LIBERTI e M. LIBERTI, *Due opposte concezioni dell'adozione*, in *Prospettive assistenziali*, n. 117, gennaio-marzo 1997.

²¹ La stessa Corte Europea rileva che nella maggior parte dei paesi europei il genitore è obbligato a rivelare il proprio « nome » ai figli: così da tempo, in Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Portogallo, Slovenia, Svizzera. Più in particolare, nel Regno Unito, il *Children Act* del 1989 (diventato esecutivo nel 1991), fondato sulla nozione di « responsabilità genitoriale », assegna al genitore che « di fatto » si occupa quotidianamente di un bambino da almeno due anni diritti e doveri legalmente riconosciuti, fino al sedicesimo anno di età del bambino. Questi diritti e questi doveri non rimettono in di-

scussione quelli dei due genitori legali del bambino. In Spagna, il Tribunale Supremo, con la sentenza del 21 settembre 1999, ha dubitato della costituzionalità dell'art. 47 della « legge sullo stato civile » che dava modo di fare apparire la menzione « di madre sconosciuta » sui registri dello stato civile (per approfondimenti, cfr. R.F. HERNANDEZ, *La constitucionalidad del anonimato del donante de gametos y el derecho de la persona al conocimiento de su origen biológico. De la S.T.C. 116/1999, de 17 junio, al affaire Odièvre*, in *Familia*, 2004, I, 329-362). Dal canto suo, il Tribunale Costituzionale con la sentenza n. 116/1999 ha invece dichiarato immune la disciplina che impone l'anonimato dei donatori di seme a fronte dell'art. 39, secondo comma, Costituzione spagnola che non assicurerebbe in forma assoluta la conoscibilità delle origini biologiche di una persona. In Francia, il diritto all'anonimato materno affondava le radici nella tradizione medievale della « ruota » (per approfondimenti, cfr. A. RENDA, *La sentenza O.c. Francia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un passo indietro rispetto all'interesse a conoscere le proprie origini biologiche*, in *Familia*, 1123 ss., II, 2004). Con la L. 8 gennaio 1993, n. 93-22 è stata inserita la disciplina del parto anonimo, o *accouchement sous X* nel Code civile (art. 341-1) per cui la madre al momento della nascita del figlio può chiedere, che sia conservato il segreto sulla sua ammissione in ospedale e sulla propria identità. Ma le ampie critiche di cui è stata oggetto tale normativa hanno condotto al-

Che il nuovo quadro non sia stato tuttavia ancora del tutto metabolizzato lo dimostrerebbe il fatto che, al di là di quanto dal solo esame delle normative europee in materia potrebbe sembrare, in quei paesi che hanno optato per il diritto alla conoscenza, si starebbe assistendo non solo a movimenti di contestazione delle normative stesse, ma anche alla crescita del numero di espatri per partorire in ordinamenti in cui è ancora possibile per il genitore mantenere l'assoluto anonimato²² e addirittura all'aumento di abbandoni di bambini²³. Tanto che «*face à la diversité des systèmes et traditions juridiques, ainsi d'ailleurs que des pratiques d'abandon*», la Corte Europea dei diritti dell'Uomo nel caso precitato ha finito per ammettere che «*les Etats doivent jouir d'une certaine marge d'appréciation pour décider des mesures propres à assurer la reconnaissance des droits garantis par la Convention à toute personne relevant de leur juridiction*»²⁴.

5. IL SINDACATO DI RAGIONEVOLEZZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Queste stesse ragioni di prudenza, insieme alla nota propensione della Corte a rifuggire, sin dove possibile, dal porre mano a sentenze additive specie in materia di diritti inviolabili, hanno probabilmente indotto a convincersi della ragionevolezza della normativa impugnata, concludendo per la non fondatezza della questione, considerato che «la norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che — in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale — abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conseguente di-

l'approvazione di una legge (c.d. L. Mattei, 5 luglio 1996) che prevede il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni non identificative che la madre biologica abbia eventualmente provveduto a lasciare ai servizi sociali in sede di parto anonimo; nonché la facoltà per la partorientista stessa di rinunciare successivamente al proprio anonimato. L'insuccesso anche di questa legge ha portato alla novella di cui alla L. 2002-93 del 22 gennaio 2002, che consente l'accesso del figlio adottivo alle informazioni relative all'identità della madre biologica che lo abbia abbandonato alla nascita esercitando la facoltà di partorire nell'anonimato, ma solo in quanto questa acconsenta all'accesso ai dati conservati presso il CNAOP (*Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*).

²² Si noti che solo nel nostro ordinamento, in Lussemburgo, nella Repubblica ceca, a Malta ed in Austria (dove il parto anonimo in Austria sarebbe stato di fatto legalizzato in seguito a una modifica del diritto penale) è garantito l'anonimato della madre.

²³ In Svizzera, a seguito del ritrovamento di neonati morti per abbandono, si è avuta l'apertura di «sportelli per neonati», mentre di recente è stato proposto di riconoscere anche nell'ordinamento elvetico il diritto all'anonimato del genitore biologico (cfr. la mozione depositata il 16 giugno 2005 da Gyr-Steiner Josy presso Consiglio nazionale, in http://www.parlament.ch/afs/data/i/gesch/2005/i_gesch_20053333.htm). Tuttavia, secondo il Consiglio federale (dichiarazione del 7 settembre 2005) «questa base legale, non va modificata fintanto che studi scientifici non dimostrino che il parto anonimo è effettivamente la soluzione adeguata per tutelare la vita del bambino».

²⁴ Cfr. *Affaire Odièvre c. France*, requête n. 42326/98, del 13 febbraio 2003 (punto 47), in *Famila*, 2004, I, pp. 1121-1151 e in *Giust. civ.*, 2004, I, 2177-2193 (con nota di S. PICCININI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il divieto di ricerca della maternità naturale*). La giurisprudenza della Corte di Strasburgo qui citata è reperibile all'indirizzo telematico <http://www.echr.coe.int/echr>.

chiarazione di nascita », in tal modo intendendo « da un lato — assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e — dall'altro — distogliere la donna da decisioni irripetibili, per quest'ultimo ben più gravi ».

Del resto, prosegue la Corte, « l'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale », considerato che la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire per proteggere tanto lei quanto il nascituro sarebbe resa oltremodo difficile se potesse comportare per la donna « il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà ».

Il giudice delle leggi rileva dunque il mancato contrasto della normativa impugnata con l'art. 2 Cost., considerandola « espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda »; e, corrispondentemente, con l'art. 32 Cost., dal momento che la violazione di quest'ultimo parametro era stata collegata dallo stesso giudice *a quo* alla lesione del diritto all'identità personale garantito dall'art. 2 della Costituzione.

La Corte cioè, pur ammettendo la sussistenza di un « rapporto conflittuale » fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato, dall'esito del test di « ragionevolezza » sulla normativa impugnata deduce la mancata violazione dei valori costituzionali richiamati.

6. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TEMA D'IDENTITÀ PERSONALE: IL NOME COME « SEGNO DISTINTIVO ».

Pertanto, se la Corte si mostra alquanto decisa nell'accordare una maggior tutela all'anonimato della madre rispetto al diritto all'identità personale del figlio, sembra lasciare piuttosto in ombra quale sia l'esatta portata di quest'ultimo diritto, pur presupponendone *de plano* l'esistenza. Val forse dunque la pena di tentare qualche maggior approfondimento in proposito.

Risulta infatti come la Corte abbia legato in prevalenza il concetto di « identità personale » al nome della persona²⁵, concependo il diritto ad ottenere prima e mantenere poi « il nome » come, rispettivamente, « elemento costitutivo » e « segno distintivo », appunto, dell'identità individuale. Ci riferiamo, relativamente al secondo profilo, a quell'insieme di pronunce (sentt. n. 13/1994²⁶, n. 297/1996²⁷ e n. 120/2001^{28,29}) in cui la

²⁵ Si consenta il rinvio a L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, 140 ss.

²⁶ Cfr. Corte Costituzionale, sent. 3 febbraio 1994, n. 13, in *Giur. cost.*, 1994, 95 ss.

²⁷ Cfr. Corte Costituzionale, sent. 23

luglio 1996, n. 297, in *Giur. cost.*, 1996, 2475 ss.

²⁸ Cfr. Corte Costituzionale, sent. 11 maggio 2001, n. 120, in *Giur. cost.*, 2001, 973 ss.

²⁹ Sui punti di contatto tra questo filone giurisprudenziale e la giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca che, nel-

Corte ha affermato l'esistenza del diritto al mantenimento del « nome » originario, ormai divenuto autonomo segno distintivo dell'individuo, considerando come « tra i tanti, il primo e più immediato elemento che [...] caratterizza [l'identità personale] è evidentemente il nome singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione, che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione³⁰ ». In particolare, tra i punti fermi che la Consulta pose nella pronuncia del 1994 va rammentata la presa di distanza tra le nozioni di « nome » e di « *status* ». Secondo la Corte, infatti, sebbene nel nostro ordinamento l'attribuzione del cognome risulti ordinariamente conseguente al possesso di uno *status* familiare, tuttavia non mancano casi « in cui non si dà, o non si dà più, corrispondenza tra nome e *status* »: ipotesi in cui « proprio a tutela e protezione della persona, può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome per il quale non ha, o non avrebbe più, titolo³¹ ».

Ciò che qui preme evidenziare è che così facendo, vale a dire rilevando lo stacco tra « *status* » e « nome », la Corte ha finito col gettare luce sulla differenziazione (nella generalità dei casi ricomposta) tra il nome anagrafico ed il nome personalità e più in generale tra la sfera giuridica e la sfera « psichica » individuali (pur non mancando di ricomporre i due aspetti, vale a dire il nome come dato dell'identità attribuita ed il nome come profilo dell'identità individuale, ritenendoli nel loro insieme parte essenziale ed irrinunciabile della personalità, in quanto tali protetti dagli artt. 2 e 22 Cost.).

7. *SEGUE*: « STATUS » E NOME COME « ELEMENTI COSTITUTIVI ».

Più di recente la Corte ha avuto modo di tornare sul tema, articolando in maniera più ampia il legame tra identità e *status* della persona. Ci riferiamo alla sent. n. 494 del 2002, in cui, col dichiarare l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 278 c.c., ha aperto le porte al riconoscimento del diritto dei figli incestuosi di ottenere la dichiarazione sulla paternità e maternità naturali³² ed in vista di ciò alla possibilità di svolgere le necessarie indagini.

l'anticipare la riforma del cognome di famiglia riconobbe « Il cognome (nome acquistato per la nascita) di una persona » come « espressione dell'individualità e dell'identità: per questo motivo l'individuo può pretendere in principio che l'ordinamento giuridico lo rispetti e lo protegga » (*Bundesverfassungsgericht*, 5 marzo 1991), cfr. G. FERRANDO, *Diritto all'identità personale e cognome del figlio naturale*, in *Giur. cost.*, 1996, 2479.

³⁰ Cfr. Corte Costituzionale, sent. 3 febbraio 1994, n. 13, *cit.*, 101.

³¹ Cfr. Corte Costituzionale, sent. 3 febbraio 1994, n. 13, *cit.*, 100.

³² Cfr. M.C. BIANCA, *La Corte costituzionale ha rimosso il divieto di indagini*

sulla paternità e maternità di cui all'art. 278, comma 1, c.c. (ma i figli irriconoscibili rimangono), in *Giur. cost.*, 2002, 4073-74 (in nota alla sentenza della Corte Costituzionale 28 novembre 2002, n. 494), che, nel considerare la caduta della preclusione legale dell'azione per la dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione conseguente alla dichiarazione d'incostituzionalità della Corte « una conquista di civiltà giuridica », disapprova recisamente la persistenza del divieto di riconoscimento. Sul punto, può anche ricordarsi come già nel corso degli anni '70 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella sentenza resa intorno al c.d. caso *Marckx* (cfr. A. RENDA, *L'accertamento della maternità: anonima-*

Ricordiamo in proposito come, nel prevedere i casi in cui le indagini sulla paternità e sulla maternità dei figli incestuosi non erano ammesse, l'art. 278, 1° co. c.c., nella sua formulazione originaria, rinviava alle ipotesi in cui il riconoscimento risultasse vietato a norma dell'art. 251, 1° co., c.c.. D'altro canto, nemmeno la paternità e la maternità naturale potevano essere giudizialmente dichiarate, dal momento che, in forza dell'art. 269 c.c., la dichiarazione giudiziale di maternità e paternità può avvenire solo in quei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

Sicché non potendo essere riconosciuti dal padre e dalla madre, né tanto meno potendo ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, i figli incestuosi, salvi limitati casi, relativi, peraltro, a situazioni ed eventi riguardanti i rapporti tra genitori, sui quali comunque i figli nulla potevano, finivano per essere privati della possibilità di assumere uno *status filiationis*; laddove invece, come evidenzia la Corte, costituisce diritto del figlio, anche incestuoso « ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse³³ », vedersi riconosciuto giuridicamente un proprio *status filiationis*: « un diritto che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 120 del 2001), è elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione³⁴ ».

Come si vede, in questo caso, a differenza del gruppo di pronunce precedentemente indicate, il richiamo al concetto identitario non si atteggia più per così dire, « in negativo », a difesa di un particolare elemento distintivo della personalità individuale, ma opera anche « in positivo », a tutela degli elementi costitutivi di quest'ultima che ne consentono il libero sviluppo.

Lo *status filiationis* è concepito infatti dal giudice delle leggi come « base » necessariamente comune a tutti gli individui in vista del processo di formazione della propria identità personale, essendo « proprio [...] conformemente a quello che è stato definito il principio personalistico che [...] risulta che il valore delle “formazioni sociali”, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani ». Risultando invece, « evidente » al punto da « non richiede[re] parole di spiegazione », nel caso dei figli incestuosi, « la violazione del diritto a uno *status filiationis*, riconducibile all'art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali³⁵ ».

to materno e responsabilità per la procreazione, in *Fam. e dir.*, 2004, 517), avesse dichiarato che violano la Convenzione di Roma del 1950 quelle legislazioni nazionali che fanno dipendere dal riconoscimento la costituzione del vincolo giuridico tra madre e figlio. (Affaire Marcx - Commissione europea dei diritti dell'uomo c. Belgique requête n. 6833/74 del 13 giugno 1979 (punto 37), in *Riv. dir. int.*, 1980, 233

ss., con nota di M.R. SAULLE, *Filiazione naturale e diritti umani*, 35 ss.).

³³ Cfr. Corte Costituzionale, n. 494/2002, cit., 4065.

³⁴ Cfr. Corte Costituzionale, n. 494/2002, cit., 4065.

³⁵ Cfr. Corte Costituzionale, n. 494/2002, cit., 4063. La Corte mette inoltre in luce l'inidoneità della riserva contenuta nell'art. 30, co. 3 Cost. in favore dei mem-

Dal canto suo il « nome » rileva in tale vicenda come uno solo dei vari profili costituenti il patrimonio identitario individuale³⁶ tutelati nell'ambito del più ampio riconoscimento del diritto del soggetto ad un proprio *status filiationis*³⁷. Del resto è proprio su questa base che sembrerebbe doversi interpretare l'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo già citata, ai sensi del quale « Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile ».

8. *SEGUE: IDENTITÀ INDIVIDUALE E LIBERTÀ DELLA SFERA PSICOFISICA INDIVIDUALE.*

Occorre peraltro ricordare come la Corte Costituzionale, ancor prima della pronuncia da ultimo citata, avesse già cominciato ad agganciare la nozione d'« identità » a profili maggiormente soggettivistici, dove la questione del nome e dello *status* si presentavano sì come profili essenziali ma implicati da un pregiudiziale riconoscimento del libero esplicarsi della sfera psicofisica individuale. È il caso esemplare della giurisprudenza in materia d'identità sessuale, in cui la Corte Costituzionale, dopo una prima fase riluttante³⁸, era giunta a riconoscere il diritto a tale identità quale « aspetto e fattore di svolgimento della personalità ».

In particolare, nella sent. n. 161 del 1985³⁹, la Corte valutò positivamente, alla luce degli artt. 2; 3, co. 2 e 32. Cost., la volontà del legislatore di « darsi carico anche di questi “diversi”, producendo una normativa intesa a consentire l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza ».

bri della famiglia legittima, a giustificare la discriminazione dei figli incestuosi (sul punto cfr. ancora C.M. BIANCA, *La Corte costituzionale ha rimosso il divieto di indagini sulla paternità e maternità di cui all'art. 278, comma 1, c.c. (ma i figli irriconoscibili rimangono)*, cit., 4069-71).

³⁶ Cfr. C.M. BIANCA, *La Corte costituzionale ha rimosso il divieto*, cit., 4071.

³⁷ Sta di fatto che l'impossibilità per i figli incestuosi di assumere il cognome dei genitori (ai sensi dell'art. 262 c.c.) poteva, quanto meno in linea teorica, similmente al caso dei soggetti minori abbandonati e dei figli minori non riconosciuti, in mancanza della predisposizione degli opportuni rimedi ordinamentali, rappresentare un ostacolo all'ingresso del soggetto non solo nella più limitata cerchia della comunità familiare ma, più ampiamente, in quella sociale, presentando il rischio di lasciare il soggetto privo di qualunque nome patronimico, ovvero « forestiero del mondo giuridico », con

tutto ciò che ne consegue e su cui non è dato in questa sede soffermarsi.

³⁸ La Corte, infatti, in un primo momento non riconobbe questo diritto, considerando come « nella costante interpretazione della Corte, l'invocato art. 2 della Costituzione, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, che costituiscono patrimonio irretrattabile della sua personalità, [sia] ricollegato alle norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali (sentenze nn. 11/1956, 29/1962, 1, 29 e 37/1969, 102 e 238/1975), quanto meno nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti » Corte Costituzionale 1° agosto 1979, n. 98 in *Giur. cost.*, 1979, I, 321.

³⁹ Corte Costituzionale, sent. 24 maggio 1985, n. 161, in *Giur. cost.*, 1985, 1173-1189.

Solo la ricomposizione di entrambe le sfere, quella giuridica e quella biologica, avrebbe dunque reso possibile, come del resto risulta dimostrato «dalla grande maggioranza dei casi», la ricomposizione dell'«equilibrio tra soma e psiche, consentendo al transessuale di godere una situazione di, almeno relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione quanto più possibile normale». In altri termini in quell'occasione furono tenuti in pari considerazione sia il valore della salute psicofisica del soggetto, sia lo *status* individuale giuridicamente attribuito.

9. IDENTITÀ E CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI.

Nel tornare conclusivamente alla sentenza in commento, non sembra dunque azzardato scorgervi una qualche influenza da parte della giurisprudenza da ultimo esaminata, dato che la Corte non pare prescindere dallo stretto collegamento fra diritto all'identità personale «garantito dall'art. 2 della Costituzione» e «la salute e [...] l'integrità psico-fisica tutelata dall'art. 32 Cost.».

Nel caso di specie, inoltre, la questione di fondo non risulta essere consistita tanto nella dimostrazione dell'esistenza del diritto, quanto, piuttosto, nella mancanza di una compressione tale da lederne il contenuto essenziale a fronte della «ragionevole» prevalenza di altri interessi, per cui maggiormente interessante in ultima analisi si rivela la possibilità di rintracciare un'ulteriore tappa della ricostruzione dell'«identità personale» nella giurisprudenza costituzionale.

A tal proposito, può utilmente rammentarsi come la Corte, successivamente alla riforma del diritto di famiglia, ribaltando il proprio precedente approccio alla materia⁴⁰, abbia, almeno a partire dalla sent.

⁴⁰ Ricordiamo in proposito che nella sentenza 23 luglio 1974, n. 249 (in *Giur. cost.*, 1974, 2382), la Corte aveva affermato il *favor legitimitatis*, ritenendovi funzionale la brevità del termine previsto dall'art. 244 cod. civ., che non consentiva al marito di esercitare l'azione di disconoscimento qualora egli fosse venuto a conoscenza del proprio stato di impotenza in epoca successiva al decorso del termine, allora trimestrale, dalla nascita del figlio e la decorrenza di esso da un fatto certo ed obiettivo (quale appunto la nascita). La questione della decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento fu nuovamente affrontata dalla Corte e dichiarata non fondata con la sentenza 1° aprile 1982, n. 64 (in *Giur. cost.*, 1982, 633), in relazione all'ipotesi dell'adulterio e sotto il profilo della disparità di trattamento tra il padre e il figlio. L'infondatezza della questione fu pronunciata essenzialmente in base alla considerazione

del perdurante rilievo del *favor legitimitatis*, che aveva indotto il legislatore a differenziare, quanto alla decorrenza del termine, il trattamento del padre rispetto a quello del figlio, facendo decorrere per quest'ultimo l'azione dal compimento della maggiore età o dal momento in cui il medesimo figlio fosse venuto successivamente a conoscenza dei fatti. Invero in quest'occasione la Corte ebbe già modo di rilevare nella intervenuta riforma del diritto di famiglia uno spostamento d'accento dal *favor legitimitatis* al *favor veritatis*. Tuttavia, essa alla fine ritenne che il legislatore, lasciando il termine di decadenza dell'azione del padre correlato alla conoscenza della nascita, avesse voluto porre al *favor veritatis* un limite giustificato dai pericoli e dagli inconvenienti di uno sconvolgimento di rapporti familiari protrattisi per lungo tempo, senza accordare ad esso il valore di un principio assoluto.

n. 134 del 1985⁴¹, dimostrato di consentire circa la preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione, pervenendo a considerare « la verità biologica della procreazione (...) una componente essenziale », e riconoscendo espressamente l'esigenza di garantire al figlio « il diritto alla propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze nn. 216 e 112 del 1997), rispetto al quale può recedere l'intangibilità dello *status*, allorché esso risulti privato del fondamento della presunta corrispondenza alla verità biologica e quando risulti tempestivamente azionato il diritto⁴² ».

Una tale posizione risulta, tra l'altro, pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, posto che « *aux yeux de la Cour, le "respect" de la "vie familiale" exige que la réalité biologique et sociale prévale sur une présomption légale heurtant de front tant les faits établis que les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne*⁴³ », con l'auspicio che « *des mesures adéquates soient adoptées pour dissiper de manière effective l'incertitude de l'intéressée quant à son identité personnelle*⁴⁴ ».

In quest'ultima prospettiva può probabilmente collocarsi anche il concetto d'identità personale così come presupposto dalla Corte nella pronuncia in commento, nella misura in cui l'affermazione della « vera » identità del soggetto concorra a favorirne « l'integrità psico-fisica⁴⁵ ». Facendosi dunque risaltare un'accezione fortemente, se non integralmente, « soggettiva » del concetto identitario, disancorato ancor più dalle conseguenze giuridiche di un'eventuale apprensione di uno *status* o di un *nomen* individuali, laddove una simile cognizione si presenta essenzialmente come la condizione per una più ampia interiorizzazione, da parte del soggetto, della propria identità individuale attraverso la storia di sé a beneficio della propria condizione psicofisica⁴⁶.

Ciò che conduce a far gravitare l'identità personale, in maniera preponderante, nell'ambito della personalità individuale al punto da farle assumere quasi la forma di quel « *sentiment d'identité* » elaborato dalla

⁴¹ Cfr. Corte Costituzionale 6 maggio 1985, n. 134 in *Giur. cost.*, 1985, 963.

⁴² Così Corte Costituzionale sent. 14 maggio 1999, n. 170 in *Giur. cost.*, 1999, 1669 ss., ma nello stesso senso si vedano anche le sentt. n. 158/1991 (in *Giur. cost.*, 1991, 1373), n. 112 e 216/1997 (rispettivamente, in *Giur. cost.*, 1997, 1073 e 2167).

⁴³ Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Affaire Kroon et autres c. Pays-Bas*, requête n. 18535/91, del 27 ottobre 1994 (punto 40).

⁴⁴ Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Affaire Mikuliac c. Croatie*, requête n. 53176/99, del 4 settembre 2002 (punti 56 e 44).

⁴⁵ V. Corte Cost., sent. 170/1999, cit. (punto 4 « considerato in diritto »), per cui « Certamente il perseguimento del valo-

re verità determina il sacrificio della posizione familiare, affettiva e socio-economica acquisita *medio tempore* dal figlio; tuttavia, la sofferenza del figlio legittimo consapevole dell'apparenza solo formale del proprio *status*, contro la quale nessuno dei soggetti legittimati abbia reagito, non è meno grave e profonda rispetto a quella di chi sia posto innanzi alla verità della procreazione ».

⁴⁶ A proposito dei « gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica per cui l'adottato infraventicinuenne può conoscere le proprie origini » cfr. Trib. min. Torino, decreto 28 ottobre 2004 (in <http://www.procuraminori.torino.giustizia.it/rasgiu.docs/ado00006.doc>) e Trib. min. di Sassari, decr. 31 luglio 2002, *Fam. e dir.*, 70 e 71.

dottrina d'Olttralpe, tutelabile quindi in via diretta diversamente da quell'identità sociale⁴⁷ per la cui garanzia occorrerebbe attendere il varco di un giudizio nel quale far valere una sorta di « *exceptio veritatis* » sulla proiezione pubblica della propria personalità.

LARA TRUCCO

⁴⁷ Al proposito V. per tutti V. ZENOVICH, voce « *Identità personale* » in *Dig. Disc. Priv., Sez. Civ.*, IX, Torino 1993, 294 ss. ed in questa Rivista, *Travisamento (giudiziale) dell'identità personale*,

1985, 681 ss.; e da ultimo A. PACE-M. MANETTI, *Commento all'art. 21 Cost.*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna-Roma, 2006, 129 ss.